

1
VALIDO =

COMUNE DI SORRENTO

REGOLAMENTO EDILIZIO = TESTO UNICO

Adottato con deliberazione Podestarile n. 325 in data 7 novembre 1936 approvata dalla
Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta dell'8 giugno 1937 n. 63288 - Divisione

2^.=

DENUNCIE PER OPERE EDILIZIE = COMMISSIONE EDILIZIA:

Art. 1°) - ZONA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO:

Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio del Comune e in parte di questo, secondo le specifiche distinzioni fatte nel seguente art.2;

Art. 2°) - AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE:

Chiunque voglia:

- a) costruire, modificare, ampliare, ridurre, demolire, totalmente o parzialmente, edifici qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà privata, entro il territorio del Comune e nei limiti di cui al seguente art. 4;
- b) introdurre modificazioni, ancorché parziali, nelle facciate prospicienti su strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico o da questo visibili, entro il territorio del Comune.
- c) costruire, comunque modificare o demolire muri di cinta, cancellate od altre recinzioni prospicienti su strade e piazze pubbliche od aperte al pubblico entro il territorio del Comune;
- d) collocare, modificare e rimuovere mostre, insegne, lampade, vetrine di negozi e simili, memorie o cose d'arte, in luoghi esposti al pubblico; eseguire e variare iscrizioni, decorazioni, pittoriche od ornamentazioni di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla pubblica vista, entro il territorio del Comune;
- e) rifare l'intonaco o la coloritura delle facciate dei fabbricati e delle pareti esterne dei medesimi; nonché dei muri di cinta prospicienti verso le vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico e da questo visibili, entro il territorio del Comune;
- f) eseguire qualsiasi opere in confine o nel suolo o sottosuolo delle pubbliche strade e piazze, entro il territorio del Comune, prima di iniziare i lavori, dovrà chiedere, per iscritto, apposita autorizzazione al sindaco, obbligandosi di osservare le norme particolari di questo regolamento e quella di igiene comunale.

La domanda deve precisare l'entità, la natura e le modalità di esecuzione con ogni miglior pezzo, come: relazioni, disegni, fotografie, modelli, campioni, ecc. Qualora trattasi di case di abitazione, fabbricati agricoli, industriali o simili, nella domanda dovrà pure essere indicato il modo in cui viene provveduto al rifornimento dell'acqua e allo smaltimento delle acque di pioggia e dei rifiuti di qualunque specie.

Sono obbligatorie la domanda e l'autorizzazione suaccennate, anche in caso di varianti di qualsiasi natura alle opere già approvate.

Agli effetti del presenteregolamento, è considerato suolo pubblico anche qualsiasi spazio privato gravato di servitù di uso o passaggio pubblico.

L'autorizzazione di cui sopra sarà rilasciata nel termine di giorni 30 dalla richiesta; qualora non vi siano ragioni in contrario.

Non è richiesta, nei riguardi puramente edilizi, l'autorizzazione per i lavori di ordinaria manutenzione non compresi tra quelli suelencati.

Nei periodi imminenti, per i quali debba provvedersi d'urgenza, e per lavori eseguiti per ingiunzione dell'autorità comunale, farà obbliga entro 24 ore dall'inizio; oltre la osservanza delle disposizioni in vigore e delle prescrizioni che eventualmente potranno essere date da Autorità comunale, nell'interesse del pubblico decoro, delle viabilità della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 3°) - COMMISSIONI CONSULTIVA EDILIZIA:

E' istituita una commissione consultiva edilizia composta:

- 1°) - dal Sindaco che la presiede;
- 2°) - dall'Ufficiale Sanitario o d'Igiene;
- 3°) - dall'Ingegnere del Comune;
- 4°) - da tre membri estranei all'amministrazione comunale, nominati dal Sindaco e scelti tra Ingegneri, Architetti, Geometri, ed artisti, regolarmente iscritti nei rispettivi Albi o Sindacati Provinciali, su designazione di questi.
- 5°) - di un rappresentante di una categoria dei proprietari dei fabbricati designati dall'Unione Provinciale degli Industriali.

I Commissari di nomina sindacale durano in carica due anni e si rinnovano, per una metà ogni anno. I membri che escono da carica non possono essere nominati in'altra volta che dopo un'anno.

La nomina verrà fatta nel novembre, e i nominati entreranno in funzione con 1° gennaio successivo.

Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, negli anni successivi i dall'anzianità.

Si considerano rinunciati alla carica i Commissari che, senza giustificato motivo, risultano per più di tre sedute consecutive, assenti.

Art. 4°) - AUTORIZZAZIONI:

Saranno sottoposte all'esame della Commissione Edilizia per il parere, le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2 nella zona del territorio del comune così circoscritto:

↳ Corso Italia (dall'inizio dell'abitato di Meta fino alla Piazza del Capo con la zona a valle fino al litorale marino e la zona a monte compresa tra esso e una parallela tracciata alla distanza di metri 200; Via Meta Amalfi; Via Gennaro Maresca e Via Colli di Fontanelle e le zone a monte e a valle di esse comprese tra due parallele alle suddette strade tracciate alla distanza di metri 200;

Il Podestà (Sindaco) si riserva di chiedere il parere della commissione edilizia anche per opere da compiersi fuori dalle zone suindicate quando, a suo giudizio insindacabile, ritenga ciò opportuno e necessario, in relazione all'importanza delle opere stesse. La commissione potrà essere chiamata a dare il suo parere anche sui piani regolatori di edilizia e di ampliamento sull'interpretazione ed esecuzione e sulle eventuali modificazioni del presente Regolamento.

Il parere negativo della commissione sarà sempre motivato.

Per i lavori ritenuti di lieve importanza, e secondo la natura dei medesimi, la commissione, con decisione di massima, potrà delegare determinati suoi membri e dare il parere.

Art. 5°) - DISEGNI:

I disegni di progetto, uniti alla domanda di cui all'art. 2, dovranno essere eseguiti con inchiostro fisso e a stampa su fogli di superficie non maggiori di metro quadrato uno,

piegati nelle dimensioni di cm. 21 x31 salvi casi eccezionali.

I disegni tutti saranno compilati in scala non minore di 1 a 100 con le rispettive quote, salva la facoltà nell'autorità comunale di richiedere, per le facciate di fabbricati di importanza speciale, i disegni nel rapporto da 1 a 50.

I disegni non eseguiti con la dovuta chiarezza e regolarità, saranno respinti e la domanda non verrà presa in considerazione.

Per l'esecuzione dei fabbricati nuovi e per le modificazioni sostanziali a quelle esistenti dovranno essere presentati i disegni della facciata principale e delle laterali, se differenti da essa, e le piante di tutti i piani, quando non sono uguali l'una all'altra, con le descrizioni di tutti gli impianti, e di igiene.

Per gli edifici da costruire nella zona del territorio comunale di cui all'art. 4 saranno presentati almeno una sezione verticale che valga a dimostrare la caratteristica ed i particolari, in scala non minore di 1 a 20 delle parti principali di decorazione del fabbricato in vista delle pubbliche vie o piazze.

Quando l'edificio nelle zone suddette non sorge isolato, dovrà essere presentato il disegno anche delle facciate delle case contigue.

Dovrà essere pure unita la planimetria d'insieme, in scala di 1 a 1000 o di 1 a 2000; che si estenda ad una zona compresa nel raggio di almeno duecento metri intorno al nuovo fabbricato, ed indichi esattamente circostanti.

Il denunciante dovrà, inoltre, dare tutti gli schiarimenti che potranno essere domandati.

Art. 6°)- FIRME DEL PROPRIETARIO E DEL PROGETTISTA DEL DIRETTORE E DELLO ASSUNTORE DELLE OPERE.

Le denunce ed i loro allegati, di cui all'art. 2, dovranno essere firmati dal proprietario del terreno e del fabbricato o dal suo legittimo rappresentante, o dall'assuntore delle opere e dal progettista e direttore delle opere, il quale dovrà essere a ciò rispettivamente autorizzato dalle leggi e dai regolamenti generali in vigore.

Tutti i firmatari delle denunce e degli allegati dovranno avere od eleggere il loro domicilio in SORRENTO.

Art. 7°)- CAMBIAMENTO DEL DIRETTORE O DELL'ASSUNTORE DELLE OPERE:

Gli eventuali cambiamenti delle persone del Direttore o dell'esecutore dei lavori, dovranno essere, preventivamente, denunciati al Podestà (Sindaco) che potrà esigere la sostituzione, qualora risulti che il direttore o l'esecutore dei lavori non siano nelle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

Art. 8°)- EDIFICI DI PREGIO STORICO ED ARTISTICO:

Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio storico ed artistico, senza darne preventivo avviso al Podestà (Sindaco) presentandogli il progetto e la descrizione completa dei lavori, o l'una e l'altra, secondo la natura dei medesimi.

Il Podestà (Sindaco) udito il parere della Commissione Edilizia, ove occorra, della Commissione Provinciale per la conservazione dei Monumenti, della Sovrintendenza all'arte medievale e moderna, può impedire l'esecuzione delle opere riconosciute contrarie al decreto pubblico ed alle regole dell'arte.

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici, quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente.

5

Art. 9°)- RINVENIMENTI DI OGGETTI O DI PARTI DI EDIFICI AVENTI PREGIO STORICO OD ARTISTI

Co:

Se nel restaurare, sia all'interno che all'esterno, o, nel demolire un edificio qualsiasi, o nell'esecuzione di qualunque opera, si venissero a scoprire avanzi di monumenti, e elementi architettonici od oggetti che si presume abbiano pregio artistico o storico, è obbligato a farne immediata denuncia al Podestà (Sindaco) che potrà ordinare quei provvedimenti che non sono richiesti dalla necessità di conservare i Monumenti ed oggetti scoperti e di ripristinare gli elementi architettonici e decorativi dell'edificio: secondo le disposizioni e prescrizioni che potranno essere date dalle Autorità e dagli Uffici Governativi e Comunali a ciò preposti.

Art. 10°)- CONSERVAZIONE DELLE ISCRIZIONI LAPIDARIE E OGGETTI D'ARTE:

La rimozione temporanea o definitiva di uno stemma, di una iscrizione lapidaria e di oggetto d'arte, dovrà essere sempre denunciata al Podestà (Sindaco) che può vietarla per riconosciuto valore storico o pregio d'arte, sentito il parere della Commissione Consultiva Edilizia ed, occorrendo, della Commissione Provinciale per la conservazione dei Monumenti.

Art. 11°)- COLLOCAMENTO DI STATUE LAPIDI E SIMILI ALL'ESTERNO DI EDIFICI PRIVATI:

All'esterno di edifici privati non potranno collocarsi statue, medaglioni, memorie, ecc, senza prima averne fatta denuncia al Podestà (Sindaco) che potrà vietarne il collocamento, quando venga a risultare pregiudizio all'estetica od aspetto dell'edificio, intesa la Commissione Edilizia.

Ad ogni modo dovranno essere conservate le prescrizioni della legge 23 giugno 1927 n.1188, nella quale all'art. 3 è stabilito che nessun Monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato, in pubblico od in luogo aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Per quanto riguarda la scelta del luogo, dovrà sentirsi il parere della Commissione Provinciale, per la conservazione dei Monumenti e del Sovrintendente all'Arte Medioevale e Moderna.

Art. 12°)- ESECUZIONE DELLE OPERE:

Il Podestà (sindaco) fatto esaminare il progetto dai dipendenti Uffici, e consultata la Commissione Edilizia, ed, in special casi, le altre Commissioni od Enti, competenti, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perché tale da contravvenire a disposizioni di legge ed il Regolamento od arrecare deturpamento all'aspetto dell'abitato, o danno alla visibilità ed all'uso del suolo pubblico.

Qualora le opere non vengono iniziate, entro un anno dall'autorizzazione, oppure, se iniziate, siano sospese per oltre sei mesi, dovrà essere ripetuta la domanda.

L'autorizzazione dell'esecuzione dei lavori, da parte dell'Autorità Comunale non esonera chi li eseguisce dalla completa responsabilità verso i terzi, anche nei riguardi dei diritti di proprietà, servitù o simili.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento edilizio, il Podestà (Sindaco) fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà (Sindaco) da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengono iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengono proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà (Sindaco) ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti comunali.

L'ordinanza del Podestà (Sindaco) ha carattere di provvedimento definitivo.

Quando per le opere d'interesse privato occorre procedere ai disfacimenti di pavimentazione stradale, il lavoro relativo a quello di costruzione verranno eseguiti unicamente e direttamente a cura del Comune, ed a spese del proprietario, e dovrà, per garanzia, preventivamente depositare alla Cassa Comunale una somma commisurata all'entità del lavoro.

Art. 13°)- CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE OPERE AUTORIZZATE:

Gli esemplari dei disegni debitamente vistati, e qualunque altro atto concernente l'esecuzione delle opere autorizzate, dovranno essere sempre conservanti nei Cantieri di lavoro, per poter essere, in ogni circostanza, esibiti ai funzionari ed agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia che avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione od di modificare e restauro di edifici ed opere di qualunque genere.

CAPITOLO 2°

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14°)- INIZIO DEI LAVORI:

I lavori per i quali si richiede l'occupazione di suolo pubblico, debbono essere iniziati subito detta occupazione, e proseguiti con la maggior sollecitudine possibile, e senza interruzione non giustificata.

Art. 15°)- SOLIDITA' ED IGIENE DELLE COSTRUZIONI:

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti, approvati e con l'osservanza delle migliori opere dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari, perché riesca solida, igienica e decorosa, ed adatta alla sua destinazione. Sanno impiegati sempre materiali adatti, scelti fra i migliori esistenti nel Comune, e verranno adottati buoni sistemi costruttivi, secondo quanto la tecnica e l'esperienza possono suggerire.

Nelle opere edilizie dovranno, in particolare, osservarsi le seguenti disposizioni:

A)- è vietato costruire edifici sul ciglio e a piedi degli appicchi su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi, o, comunque atti a sconcordare sul confine tra i terreni di natura e resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta. Tuttavia, è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

B)- le fondazioni, quando è possibile, debbono poggiare sulla roccia viva compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali, e denudata del cappellaccio ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di ripporto recente, o, comunque sciolti, si debbono adottare mezzi dell'arte del costruire, per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbano essere costruite da un platea generale.

C)- Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche e questa deve essere preferita anche nelle murature di elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la muratura stessa dev'essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni e due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro; la distanza reciproca di tali corsi o fasce non deve essere superiore a m. 1,50 da ape ad ape.

Nello stabilire il muro e lo spessore dei muri portanti, si deve tenere conto, dei calcoli anche dell'azione del vento.

Nelle parti di fabbricati superiori ai vani di porte e finestre le suddette fasce continue saranno eseguite in calcestruzzo di cemento armato per tutta la larghezza dei muri perimetrali ed interni.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario, su essi esistenti, non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura dei materiali di cui sono costituiti.

D)- nei piani superiori a quello terreno, debbono essere viste le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano provvisti di robuste catene. Idetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

E)- le travi in ferro dei solai a voltini a travelloni devono appoggiarsi sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi, ed essere ancorati al medesimo nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50 resi solidali con loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

F)- in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri su cui poggiano ad avere una altezza minima di centimetri venti; la loro armatura longitudinale dev'essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm. quattordici, se di ferro omogeneo, e a mm. dodici se di acciaio semiduro; mentre le legature a mm. cinque ex poste a distanza non superiore di cm. 30.-

G)- i lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune, per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato debbono essere prettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per le esecuzioni delle opere in agglomerato cementizio, vigenti al momento dall'inizio del lavoro.

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al di sopra del livello stradale, devono essere costituiti in muratura ordinaria. Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'amministrazione comunale, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

Art. 16°)- DIREZIONE DEI LAVORI:

Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice ed armato, abbiano funzione essenzialmente statiche, o, comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà

essere progettata e diretta da un professionista autorizzato, ai sensi delle leggi e dei Regolamenti professionali, nonché ai sensi della legge riguardante l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Tale progetto, così come le successive variazioni od aggiunte, che al medesimo durante lo svolgimento dei lavori, possono eventualmente essere portate, dovranno essere sempre presentati all'Autorità Prefettizia la quale disporrà per le necessarie ispezioni.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1.400 e Kg. 2000 per cm. quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

Per gli altri materiali di costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL.PP. così per le opere metalliche del decreto ministeriale 29 febbraio 1908 ed al decreto ministeriale 30 ottobre 1912.

Per la costruzione e trasformazione di edifici e locali da destinarsi alle aziende industriali, commerciali ed agricole, dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento Generale sull'igiene del lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530, salvo le esclusioni col medesimo specificante, nonché le disposizioni che possono essere impartite dalle autorità sanitarie, agli effetti della tutela della igiene e della sanità pubblica.

L'autorità comunale potrà ordinare la sospensione dei lavori e la demolizione totale o parziale delle opere, eseguite senza l'osservanza delle norme indicate nei commi precedenti, salvo la demolizione di ufficio a carico dei contravventori, qualora a ciò venga ottemperato nei termini di tempo che furono stabiliti dall'ordinanza podestarile (sindacale).

Art. 17°)- CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE DEMOLIZIONI:

Nella demolizione di vecchi fabbricati dovranno adottarsi tutte le necessarie cautele e norme tecniche, adatte a mantenere sempre libero e sicuro il transito sulle strade, ed a evitare il sollevamento della polvere provvedendo anche con abbondante innaffiamento sulla via pubblica dai ponti di servizio o dall'interno degli stabili, ma dovranno essere calati entro appositi recipienti, o fatti discendere con cautela per condotti chiusi, fatta eccezione per casi speciali, da riconoscersi dall'Autorità comunale, in relazione alla particolare natura delle opere.

Art. 18°)- RECINZIONE E PONTI DI SERVIZIO:

Ove sia necessario e possibile recingere le aree nelle quali si eseguono opere interessanti direttamente o indirettamente, il suolo pubblico, le recinzioni dovranno essere costruite con solido e decente assito, alto non meno di quattro metri, e formato di tavole distese l'una dall'altra circa tre centimetri.

Le porte di tali assiti, munite di solide armature, dovranno aprirsi verso l'interno e rimanere chiuse durante ogni sospensione di lavoro.

La superficie del suolo pubblico da potersi occupare, sarà determinata, caso per caso, dall'autorità comunale.

Il Podestà (Sindaco) potrà in particolari circostanze, prescrivere in luogo della costruzione di assiti, l'osservanza di determinate norme, a tutela della pubblica incolumità e della libertà di transito.

Quando vengono eseguite opere su suolo pubblico o sotto di esso, dovrà essere presente sempre almeno una persona, per avvertire i passanti. Dei ponti di servizio verso le aree pub-

Dei ponti di servizio verso le aree pubbliche, il piano inferiore dovrà essere costruito ad altezza non minore di metri 3,50 misurati dal suolo dalla parte più bassa dell'armatura del ponte, e dovrà avere il piano praticabile, eseguito in modo che sia garantita la sicurezza del passaggio nello spazio sottostante impedendosi la caduta di materiali specie solidi e liquidi.

Nei lati verso il pubblico passaggio, i ponti saranno muniti di resistente parapetto e chiusi con solida tavola della larghezza di almeno trenta centimetri, poggiata verticalmente sul piano dei ponti stessi, nonché con suoie o graticoli di giunchi o canne in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Tutti i ponti di servizio, di assiti di chiusura, le barriere, fisse, le scale, i meccanismi, le giunzioni e le legature dei legnami ed ogni altro mezzo d'opera, dovranno presentare la maggior resistenza e soddisfare alle migliori norme tecniche in modo da impedire qualunque danno ai passanti, ed alle persone addette ai lavori, nonché alle cose in genere.

Sulle antenne dei ponti di servizio, agli angoli delle recinzioni, sulle barriere fisse, od ovunque sia impedito il transito, dovranno essere collocate e mantenute, durante la notte, costantemente accese lanterne o lampade elettriche di intensità luminosa non inferiore di 25 watt. con vetro rosso in modo da rendere facilmente visibile da ogni parte di accesso, di percorso, il recinto, riparo od ostacolo.

Il Podestà (Sindaco) avrà la facoltà di far controllare ai suoi funzionari ed agenti, la osservanza delle condizioni suenunciate, e di prescrivere le maggiori e speciali cautele che ritenesse necessarie.

Art. 19°) - DENUNCIA PER NUOVE COSTRUZIONI:

I proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà (Sindaco) regolare denuncia per nuove costruzioni e per modifiche o ampliamenti a quelle esistenti, anche da compiersi fuori il perimetro dell'abitato, ai soli fini dell'osservanza delle norme di buona costruzione, dettate nei seguenti articoli.

Art. 20°) - MATERIA DI RIFIUTO-CARICO:

Il carico delle materie di rifiuto provenienti da demolizioni o da scavi e lo scarico del materiale da costruzione, dovrà sempre farsi nell'interno dello steccato.

Quando ciò non fosse possibile, si dovrà richiedere ad ottenere speciale permesso di farlo all'esterno con le norme seguenti:

- A)- l'occupazione sarà limitata per spazio o per tempo a quando è strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico immediato o ad ogni caso, il suolo sarà sgombrato nella giornata, dovendo durante la notte, restare completamente libero.
- B)- dovranno lasciarsi liberi i marciapiedi, ~~non~~ non impedire in alcun modo il transito dei veicoli, dei passeggeri, dei tram.
- C)- dovrà essere usata ogni cautela per non lordare le adiacenze e per non arrecare qualsiasi danno o molestia ai passanti.
- D)- Il suolo dovrà essere, di volta in volta, ripulito immediatamente, appena ultimato lo scarico.

I materiali provenienti da demolizioni e scavi saranno trasportati ai luoghi di scarico designati dall'Autorità municipale, a meno che il proprietario non preferisce trasportarli in località di sua pertinenza.